

COMUNE DI CARUGATE

Città Metropolitana di Milano

VERIFICA PERIODICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31.12.2022

**APPENDICE ALLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPATE EX ART.
20 del Dlgs. 175/2016**

PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Come noto, il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Oggetto del D.Lgs. n. 201/2022

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

1.6 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, etc.;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate etc.

- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);
- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.7 Servizio pubblico e servizio strumentale

Al fine di definire i servizi in parola, occorre, operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n° 5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa ai Comuni evidenzia la distinzione come di seguito riportato:

"Le concessioni [di servizi], nel quadro del diritto comunitario, si distinguono [dalle attività] non per il titolo provvedimentale [...], né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale [...], ma per il fenomeno di traslazione dell'alea inerente a una certa attività in capo al soggetto privato. La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune]".

In dettaglio, da giurisprudenza consolidata, secondo il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) **sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica** di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario si tratta di **servizi pubblici locali allorquando la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente**. A loro volta i servizi pubblici locali si dividono in servizi privi di rilevanza economica e, servizi a rilevanza economica.

1.8 La rilevanza economica

Per quanto attiene alla rilevanza economica, si rammenta quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2012, n.° 5409, secondo la quale: *"La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'articolo 2082 c.c. e, per quanto di ragione, dell'articolo 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. [...] La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore [...]."*

In definitiva, un servizio può assumere la qualificazione di rilevanza economica, laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. In quest'ambito, l'aspetto monetario è determinante nella gestione del servizio, l'organizzazione dello stesso avviene con modalità di tipo imprenditoriale (o societario) e il profitto aziendale è tra gli obiettivi primari di bilancio. In ogni caso, sarà l'Ente locale affidante a definire la natura giuridica del servizio oggetto di affidamento, mediante l'analisi delle caratteristiche tecniche del medesimo servizio; l'appetibilità per il mercato; le disposizioni normative di settore.

1.5 Modalità di affidamento e rilevanza economica

In relazione alle modalità di affidamento, si rammenta quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n.° 2537, il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, in luogo della concessione, stipula un contratto di appalto. In particolare, il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.

1.6 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge".

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di

sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.7 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.8 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.9 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della

qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello "servizi erogati" e/o creando in "altri contenuti" apposita sezione denominata "servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022") e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la

giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali a rilevanza economica soggetti a verifica:

S.P.L. di rilevanza economica	Soggetto Gestore			Modalità di affidamento
	Denominazione	Società in house (SI/NO)	%	
			Part.	
Servizi pubblici locali a rilevanza economica				
Asili nido	Società Cooperativa Sociale Città del Sole	NO	0,00%	Procedura ad evidenza pubblica
Trasporto scolastico	Ditta Autoservizi Origgi di Crippa Ezio e C. Sas	NO	0,00%	Procedura ad evidenza pubblica
Refezione scolastica	Sodexo Italia S.p.a.	NO	0,00%	Procedura ad evidenza pubblica
Servizi Cimiteriali	Ditta Il Ponte cooperativa sociale Onlus	NO	0,00%	Procedura ad evidenza pubblica
Centro sportivo e piscine	Acquatica Sport e Fitness SSDRL	NO	0,00%	Procedura ad evidenza pubblica
Gestione rifiuti	CEM S.p.a.	SI	2,197%	Affidamento in house providing

Di seguito la ricognizione del servizio pubblico locale a rilevanza economica (gestione rifiuti) affidato secondo il modello in house providing, alla Società CEM AMBIENTE Spa, che costituisce appendice al provvedimento di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del Dlgs. 175/2016.

3.1 SERVIZIO RIFIUTI

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di igiene urbana e complementari del territorio Comunale.

Contratto di servizio

Oggetto:

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di Igiene Urbana di seguito elencati, così come meglio descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico, quale parte integrante e sostanziale del Capitolato tecnico prestazionale, che qui si intende integralmente richiamato, ancorché non allegato, approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/07/2016:

- a. progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della corretta esecuzione dei servizi in nome e per conto dei comuni soci;
- b. raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la modalità "porta a porta": frazione secca, frazione umida, multipak (imballaggi in plastica in metallo e poliaccoppiati), carta e cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e successivo trasporto agli impianti di trattamento;
- c. spazzamento delle strade manuale e meccanizzato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento;
- d. attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite un numero verde dedicato con tracciabilità delle segnalazioni, le attività di contabilizzazione e consuntivazione dei rifiuti raccolti, la redazione e trasmissione agli organi competenti delle scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate, l'implementazione e lo sviluppo di sw dedicati alle attività gestionali, i controlli tecnico – operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;
- e. gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale;
- f. trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica comunale agli impianti di destinazione;
- g. servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale, la raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti dei mercati, sagre e manifestazioni in genere, la rimozione delle discariche abusive dal territorio, servizi di ritiro dei rifiuti assimilati;
- h. trattamento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti per via differenziata (secco, ingombranti, umido, terre da spazzamento stradale, scarti vegetali, RSU, rifiuti assimilati, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, vernici e contenitori etichettati T e/o F, legno), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), dei RAEE, dei toner e di tutte le altre tipologie di rifiuto come le batterie al piombo, gli oli minerali e più in generale di tutti i rifiuti urbani e assimilati raccolti sul territorio e in piattaforma ecologica per via differenziata indipendentemente dalle modalità di raccolta in atto;

i. gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, imballaggi in vetro, vetro piano, ferro, imballaggi metallici, etc.) attraverso le filiere CONAI e/o a libero mercato;

j. fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata.

Costituiscono inoltre parte sostanziale dell'affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto, quali - a titolo esemplificativo - l'affidamento delle attività e dei servizi di supporto alla riscossione della tassa rifiuti o, nei Comuni in cui sarà implementata e messa a regime nel rispetto delle norme di riferimento, della tariffa-corrispettivo, ovvero l'istituzione di servizi specifici di tecnico ispettivo / agente accertatore, etc.

Identificazione soggetto affidatario

CEM AMBIENTE SPA, società affidataria in forma diretta, secondo la formula dell'in house proving, partecipata dal Comune di Carugate, al 31.12.2022 per una quota del 2,197% del capitale sociale.

Cem Ambiente S.p.a. è un'azienda a totale capitale pubblico che si occupa di un insieme integrato di servizi ambientali.

Il core business aziendale è incentrato sui servizi di igiene urbana: la raccolta differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati, di smaltimento e recupero dei materiali. CEM Ambiente lavora in stretta collaborazione con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per i suoi Comuni che eseguono la raccolta differenziata, incentivi economici consistenti.

La Società ha per oggetto lo svolgimento le attività di gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe.

L'oggetto sociale si concreta quindi nello svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione integrata dei rifiuti relativamente a: servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento strade;
- Gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico, alla rimozione neve;
- Trattamento rei reflui speciali;
- Servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti, anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;
- Monitoraggio territoriale e ambientale, messa in sicurezza, bonifica e il recupero dei siti inquinati;

- Realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale; generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti; intermediazione e commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti; recupero di beni ambientali e culturali.

La strutturazione aziendale di CEM AMBIENTE Spa è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento in house, riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo, ancorché esercitato in forma congiunta dagli enti soci, analogo a quello che il socio pubblico può esperire sulle proprie articolazioni organizzative e sui servizi affidati, nonché alla destinazione prevalente dell'attività in favore dei soci pubblici ed al relativo ambito territoriale.

CEM Ambiente, nel suo operato, persegue i seguenti obiettivi strategici nel campo della sicurezza e della tutela dell'ambiente, come delineati nel documento di politica ambientale:

- Mantenere attivo e applicare un Sistema di gestione ambientale basato sul Regolamento CEE EMAS e conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 9001:2015 presso i seguenti siti:
 - Sede Amministrativa ed ex-discarda di Cavenago di Brianza;
 - Centro Multimateriale di Liscate;
 - Stazione di trasferimento di Bellusco/Mezzago.
- Rispettare, nella sostanza e nei principi, tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili, nonché gli eventuali impegni liberamente assunti in campo ambientale.
- Promuovere la collaborazione con le autorità locali sui temi dell'ambiente e perseguire un dialogo aperto nei confronti del pubblico.

Data di approvazione, durata - scadenza affidamento:

Il Comune di Carugate, ha proceduto, con delibere del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2016, n. 97 del 30/05/2017 e n. 90 del 17/05/2018, ad affidare alla predetta CEM Ambiente - secondo le modalità dell'in house providing e per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2019 e fino a tutto il 30 novembre 2026, i servizi di igiene urbana.

Ai fini della legittimazione dell'affidamento di che trattasi, il Comune ha proceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, approvando conseguentemente la relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento.

È fatta salva la facoltà per il Comune, qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per dare corso ad un nuovo affidamento, disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 12 mesi alle medesime condizioni precisate nel presente contratto.

Valore dell'affidamento e andamento economico del servizio.

Il costo del servizio per il Comune è pari ad € 1.642.796,44 per l'anno 2022 e pari ad Euro 1.664.448,46 per l'anno 2023 (dati desunti dai PEF dell'anno 2022 e dell'anno 2023).

Il Piano Economico Finanziario per le tariffe viene elaborato nel rispetto dei principi indicati negli allegati alla delibera 363/2021/R/rif, con la quale viene indicata la procedura di compilazione secondo l'aggiornamento dei principi forniti dall'Autorità (MTR-2), integrata dalla delibera 15/2022/R/rif per l'integrazione degli standard di qualità ed efficienza minimi del servizio integrato rifiuti.

Le entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023,)

2022: € 1.642.000,00

2023: € 1.664.000,00

L'ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani.

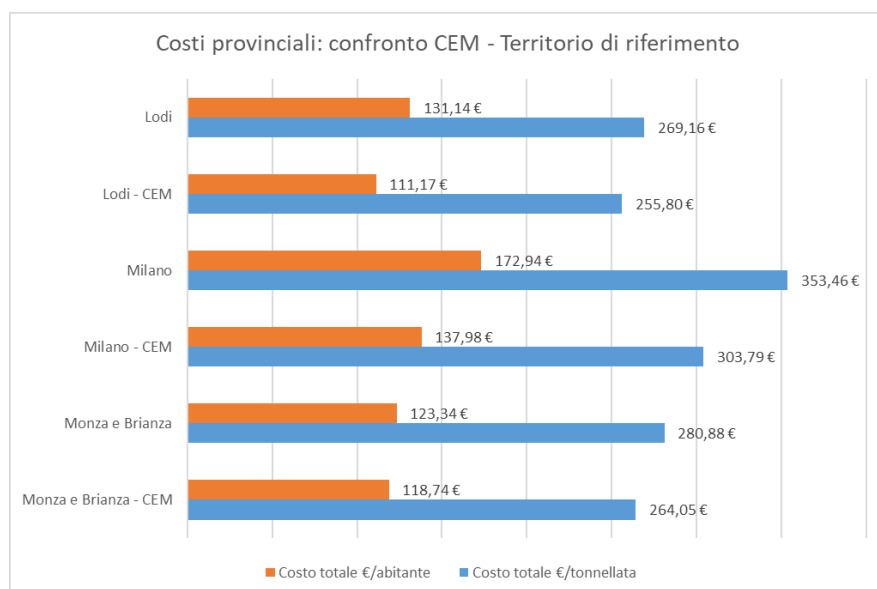
Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Di conseguenza, risulta necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio dovranno essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Tale attività avrà, come noto, un impatto importante anche con riferimento alla definizione dei costi del servizio, in considerazione del principio di eterointegrazione tariffaria e delle disposizioni previste dallo schema di contratto approvato dall'Autorità che, in particolare nel Titolo II rubricato "Corrispettivo del gestore ed equilibrio economico finanziario", definiscono e formalizzano una nuova e diversa modalità di precisazione del corrispettivo "relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono", che – come da art. 6 dello schema – "è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente". Questo tema, pur in attesa delle ulteriori indicazioni e chiarimenti che saranno forniti da ARERA anche con riferimento allo schema tipo di bando di gara, costituisce oggi uno degli elementi di maggiore discontinuità con il consolidato modello contrattuale applicato nella gestione dei servizi di igiene urbana.

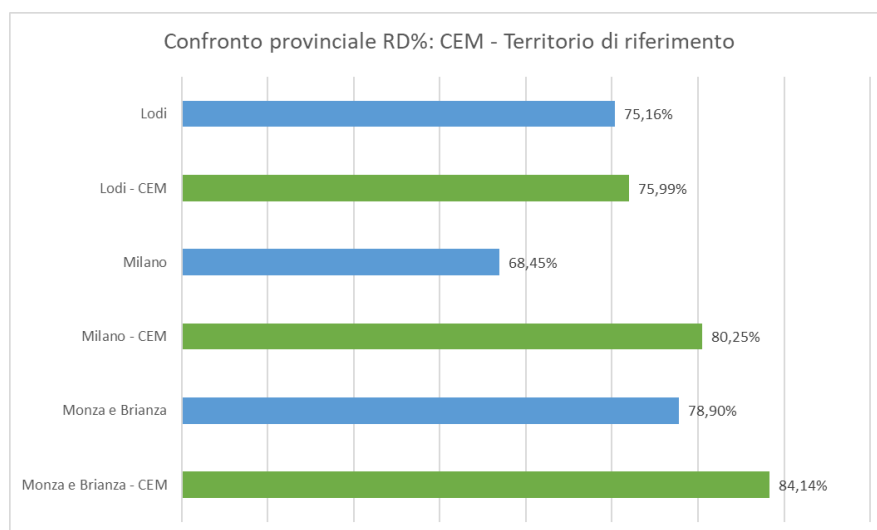
Quanto alla valutazione circa la convenienza tecnico-economica della formula gestoria adottata, si rimanda alla specifica relazione a suo tempo posta a fondamento dell'affidamento in house del servizio, come deliberato dai Consigli comunali dei Comuni soci in attuazione dell'art. 34, c. 20, del D.L. 179/2012, i cui elementi e presupposti risultano ulteriormente confermati nella concreta declinazione

gestoria, in relazione alle valutazioni comparative con i dati riportati nella rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti - Osservatorio Rifiuti Sovra Regionale e i dati forniti dall'ISPRA, riportati nei prospetti che seguono. Questi prospetti, realizzati con elaborazioni sui più recenti dati forniti da ISPRA, mostrano che la performance di CEM, comparata con la stessa a livello provinciale, sia significativamente migliore. Il primo prospetto mostra come CEM sostenga costi significativamente inferiori rispetto a quelli delle Province in cui opera, il secondo mostra un livello di raccolta differenziata più elevato dello stesso ambito provinciale. Anche considerando il fatto che CEM non gestisce i capoluoghi delle province di riferimento, realtà densamente abitate che richiedono sforzi maggiori da parte dei gestori, si rilevano dei dati che confermano CEM come una società competitiva e performante. Non si riporta, invece, il confronto con la Provincia di Pavia, dove CEM Ambiente ha un Comune socio (Torrevecchia Pia), in quanto un confronto dei dati di un solo Comune, anche se favorevoli, non varrebbero come comparazione efficace rispetto alla realtà territoriale della Provincia.



Responsabilità della Società affidataria

L'Appaltatrice risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali e cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a loro carico il completo risarcimento dei danni



arrecati a terzi – considerato terzo anche “CEM” e i Comuni Soci esonerando «CEM» e i Comuni Soci da ogni responsabilità a riguardo.

Il risarcimento dei danni alle proprietà include anche i contenitori (secchi, bidoni carrellati, cassonetti), acquistati dall’utenza o forniti alla stessa dai Comuni Soci o da «CEM» per la raccolta delle tipologie di rifiuto.

Per tali circostanze l’Appaltatrice deve assicurare una costante dotazione, presso i centri di servizio, di contenitori nelle diverse tipologie (colore e dimensione), al fine di procedere tempestivamente alla sostituzione assicurando la continuità del servizio.

È pure a carico dell’Appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.

L’Appaltatrice provvede all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C. per automezzi e motoveicoli.

Rispetto obblighi contrattuali

Il servizio è svolto nel rispetto del capitolato. Non si rilevano criticità. Non sono mai stati avviati procedimenti e quindi nessuna penale è stata addebitata alla ditta gestore del servizio. L’efficacia del servizio svolto è valutata in primis in ordine al rispetto degli obblighi previsti dal contratto che sono da considerarsi assolti.

Efficienza e Qualità del servizio

La gestione del servizio è improntata a standards quali-quantitativi, pienamente rispondenti dei criteri ambientali minimi (CAM), tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto “verde” ai fini del monitoraggio dell’AVCP.

Il mantenimento di tali standard costituisce elemento caratterizzante e requisito essenziale della decisione di esternalizzare il servizio in favore di CEM Ambiente S.p.A.

La Società CEM AMBIENTE Spa si è dotata della Carta di qualità, quale documento che regola i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità e l’utenza e impegna i primi a operare con l’obiettivo di migliorare il servizio reso.

La Carta dei servizi è strumento di tutela e controllo e permette a ciascun utente di conoscere i propri diritti, di verificare l’effettiva rispondenza del servizio fornito agli obiettivi indicati nella Carta dei servizi e di collaborare con CEM Ambiente e il Comune segnalando le aree di miglioramento utilizzando i canali informativi attivati.

Ai fini della valutazione della qualità del servizio, gli utenti possono inviare a CEM Ambiente suggerimenti e proposte attraverso l’APP CEM Ambiente e tutti i canali di comunicazione. Possono inoltre esprimere il proprio grado di soddisfazione in merito alla qualità percepita del servizio rispondendo alle indagini organizzate periodicamente da CEM Ambiente per conoscere le esigenze degli utenti, verificare la qualità del servizio reso e comprendere i possibili interventi per il suo

miglioramento. Per l'esecuzione delle indagini di customer satisfaction rivolte agli utenti, CEM Ambiente si avvale della collaborazione di soggetti terzi qualificati. L'indagine di norma si rivolge a due tipologie di utenze:

- Utenze domestiche.
- Utenze commerciali (escludendo gli enti pubblici).

I livelli e gli standard qualitativi dei servizi erogati da CEM risultano in linea, e in molti casi migliorativi degli indicatori e degli obiettivi posti da Regione Lombardia nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla parte seconda della Sezione 1 – "Introduzione e inquadramento normativo". I livelli qualitativi assicurati da CEM Ambiente, in termini di efficacia e di efficienza, sono confermati dai risultati delle indagini periodicamente condotta sulla soddisfazione degli utenti, sia con riferimento alle utenze domestiche che non domestiche: l'ultima indagine, realizzata dalla società Ipsos nel corso dell'anno corrente e tuttora in fase di completamento, ha evidenziato un livello di soddisfazione complessivo globalmente pari ad un indicatore di 7,88 su 10 per le utenze domestiche e 7,64 su 10 per quelle commerciali.

	utenze domestiche	utenze commerciali
- Raccolta rifiuti urbani	8,30 su 10	8,27 su 10
- <u>Ecuosacco</u>	8,49 su 10	8,24 su 10
- Piattaforme ecologiche / centri di raccolta	8,53 su 10	8,23 su 10
- Pulizia strade e marciapiedi	6,92 su 10	6,61 su 10
- Svuotamento e pulizia cestini stradali	6,89 su 10	6,91 su 10
- Canali di contatto:		
- numero verde:	8,24 su 10	8,10 su 10
- sito internet:	8,16 su 10	8,16 su 10
- app differenziati:	8,40 su 10	8,79 su 10
- profili social	7,53 su 10	7,64 su 10

L'efficacia e il livello qualitativo discendente dalla complessiva configurazione organizzativa e gestionale adottata ed alla complessiva platea dei servizi erogati, si rende ancora più apprezzabile in relazione all'esternalizzazione a CEM Ambiente, quale articolazione organizzativa del Comune, di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali ad esempio:

- i costi riferibili a tutte le attività di supporto e consulenza fornite dagli uffici CEM per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti e delle problematiche amministrative, tecniche e/o operative riferite a tale ambito (modifiche normative, nuovi adempimenti, nuove progettualità finalizzate al miglioramento dei servizi, etc.), con particolare riferimento al gravoso lavoro di supporto realizzato in collaborazione con i Comuni soci e finalizzato all'implementazione delle importanti deliberazioni introdotte nel corso dell'ultimo triennio e in particolare nello scorso mese di agosto dall'Auto-rità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ;
- i costi relativi alla organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione dei capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara;
- i costi riguardanti il presidio di ulteriori attività e servizi accessori forniti da CEM nell'ambito dei canoni e delle tariffe applicate, quali il supporto assicurato in fase di redazione del PEF (non solo del PEF grezzo, di competenza del gestore), la compilazione e la presentazione delle rilevazioni online O.R.So. e del modello Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale, l'assunzione – senza applicazione di

maggiorazione dei canoni - di alcuni adempimenti organizzativi ed operativi previsti dal richiamato TQRIF (servizio di pronto intervento, integrazione della carta dei servizi), etc.;

- i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli sul territorio, altrimenti a carico dell'ufficio tecnico comunale, etc.
- i costi afferenti il presidio della partita riguardante la cessione dei materiali recuperabili (plastica, carta/ cartone, vetro, ferro/ alluminio, etc.), con possibili ripercussioni negative sul ritorno economico per il Comune;
- i costi per la realizzazione di campagne comunicative, nonché per l'implementazione di software e/o applicazioni specifiche, anche dedicate agli utenti del servizio.

Allo stesso modo il modello in house garantisce ai Comuni soci un presidio diretto, immediato e più facilmente verificabile del rispetto delle norme vigenti, così come della tracciabilità e del corretto conferimento dei rifiuti raccolti, nonché una migliore programmazione, con carattere di uniformità sui territori anche limitrofi, delle azioni ed iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione della cittadinanza, nonché di promozione di azioni tese alla riduzione dei rifiuti alla fonte e/o di miglioramento delle raccolte differenziate.

Il Comune di CARUGATE con Delibera di Giunta comunale n. 68 del 03/05/2022 ha definito che la gestione si posiziona nello schema I (livello qualitativo minimo) della matrice degli schemi regolatori ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF allegato alla delibera ARERA 15/2022.

Il punto sul servizio

L'attuale forma di gestione del servizio risulta conveniente per l'Ente in relazione ai servizi offerti alla cittadinanza e non si ritiene di proporre eventuali modifiche alla gestione del servizio stesso.